



COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'1 al 15 Febbraio 2008.

COMUNE DI BLUFI

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Data Delibera: _____
Numero Delibera: _____
Data entrata in vigore: _____

N° articoli: 10

Art. 1

Definizione degli accertamenti

L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

Art. 3

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione, commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Art. 4

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un

invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione.

Art. 5

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:

- a) accessi, ispezioni, verifiche in corso già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
- b) impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 6

La risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.

2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio, né un suo obbligo in proposito.

Art. 7

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il capo dell'ufficio o suo delegato.

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 8 Formalizzazione dell'accordo

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal capo dell'ufficio o dal suo delegato.

2. L'atto di adesione dovrà contenere:

a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;

b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione con relativi interessi e sanzioni.

Art. 9 Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.

2. Con determina sindacale possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente articolo.

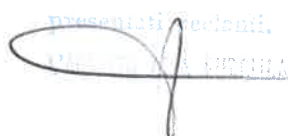
Art. 10 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 9, comma 2.

2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

MUNICIPIO DI BLUEI

Si attesta che il presente Diploma
è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal 04.02.2008 al 15.02.2008
e che durante tale periodo nessuno furono
presentati reclami.


CAPO UFFICIO

SEGREARIO CAPO
